

Publicato il 20/02/2017

N. 02636/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00259/2016 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2016, proposto da:  
Soc. Wind Telecomunicazioni Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio,  
con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Via della Consulta, 50;

***contro***

Comune di Ariccia, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato  
e difeso dall'avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in  
Roma, Via Giovanni Nicotera, 29;

***per l'annullamento***

- della nota del Comune di Ariccia prot. n. 26804/15 del 13 ottobre 2015, recante il  
diniego di autorizzazione al posizionamento di un impianto di telefonia cellulare da  
ubicare alla via Nettunense km. 8 + 100;

- degli atti presupposti, ivi incluso il Piano Localizzativo dei Sistemi e Impianti radioelettrici con annesso Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 28.1.2003, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 4.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariccia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2016 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto:

A) che la società ricorrente impugna la nota del Comune di Ariccia prot. n. 26804/15 del 13 ottobre 2015, recante il diniego di autorizzazione al posizionamento di un impianto di telefonia cellulare da ubicare alla via Nettunense km. 8 + 100;

B) che il Comune di Ariccia si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso;

C) che il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 7.11.2016 e quindi trattenuto in decisione;

D) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a.;

E) che l'impugnato diniego si fonda sul duplice rilievo:

- dell'incompatibilità del progetto con il Piano localizzativo dei sistemi e degli impianti radioelettrici di cui alla del. C.C. n. 9 del 28.1.2003 (e annesso regolamento), posto che da un lato esso non prevede l'installazione di impianti nel sito indicato

nell'istanza in oggetto, dall'altro sussistono siti alternativi valutabili e comunque non risulta dimostrata l'assenza di alternative rispetto all'ubicazione proposta dalla ricorrente;

- della carenza di alcuni documenti (titolo di godimento dell'immobile debitamente sottoscritto e registrato; documentazione attestante il rispetto dell'art. 5 del D.M. n. 37/2008; idonea dichiarazione relativa alla "rispondenza edilizia" dell'immobile);

F) che con il primo motivo la ricorrente sostiene l'avvenuta formazione del silenzio - assenso atteso il decorso dei novanta giorni di cui all'art. 87, comma 9 del D. Lgs. n. 259/2003, in quanto:

- la domanda è stata protocollata il 2.3.2015 e il preavviso di rigetto, pur adottato il 27.5.2015, è pervenuto alla ricorrente il 13.6.2015;

- comunque, il diniego è stato adottato in data 13.10.2015, ossia oltre i novanta giorni dopo la trasmissione delle osservazioni da parte di Wind in data 23.6.2015;

G) che il silenzio assenso può formarsi solo in presenza di una domanda completa di tutti i presupposti di accoglibilità (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 14 giugno 2016, n. 1472);

H) che nella specie la domanda non risulta conforme alle previsioni di cui all'art. 4 del regolamento comunale, in quanto non è compresa nei siti individuati nel piano localizzativo, già di proprietà comunale o da acquisire al patrimonio immobiliare disponibile dell'Ente e in tutte le aree configurabili in alternativa;

I) che - a prescindere dalla distinta questione della legittimità di tali previsioni - la vigenza delle stesse all'epoca della presentazione dell'istanza è sufficiente, per evidenti ragioni di certezza giuridica, per configurare la mancanza di presupposti rilevante ai fini del meccanismo del silenzio- assenso;

L) che è invece fondato il secondo motivo di ricorso, nella misura in cui il diniego viene censurato in via derivata in relazione all'illegittimità della previsione di cui all'art. 4 del regolamento di cui alla delibera di C.C. n. 9 del 28.1.2003;

M) che in particolare detto articolo stabilisce alle lettere a) e b):

“a) Le installazioni di nuove antenne ricetrasmittenti per erogazione del servizio pubblico di telefonia cellulare e qualsiasi altro sistema radioelettrico potranno avvenire solo ed esclusivamente nelle aree individuate nell'allegato “piano localizzativo dei sistemi ed impianti radioelettrici”, già di proprietà comunale o da acquisire al patrimonio immobiliare disponibile dell'Ente e in tutte le aree di cui al successivo punto b) (art. 2 punti 1/2/3/4);

b) Nel caso il concessionario del servizio dimostri che non esistano alternative alla realizzazione della rete o dell'impianto, le installazioni di nuove antenne ricetrasmittenti per erogazione del servizio pubblico di telefonia cellulare e qualsiasi altro sistema radioelettrico potranno avvenire utilizzando come tralicci di supporto i pali della pubblica amministrazione previo parere dell'Area Tecnica”;

N) che dette previsioni sono illegittime in quanto limitano selettivamente ed eccessivamente i siti eleggibili, privilegiando quelli di proprietà comunale in quanto “non destinati alla permanenza stabile di persone nonché dotati di una fascia di rispetto di inedificabilità”, mentre i siti di proprietà privata sono richiamati al punto 2 dell'art. 2, pure richiamato nell'art. 4 lettera a), in via praticamente residuale: ciò in contrasto sia con i dominanti orientamenti della giurisprudenza amministrativa circa la compatibilità di questi insediamenti con tutte le destinazioni di zona, anche residenziali, sia con la possibilità di configurare limitazioni maggiormente conformi al principio di proporzionalità in relazione alla natura degli interessi in gioco;

O) che è quindi da ritenersi illegittimo l'impugnato divieto che si fonda sul richiamo di dette previsioni;

P) che il ricorso va quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure non esaminate e con il conseguente annullamento:

1) dell'art. 4 del regolamento comunale limitatamente alle seguenti parti:

- al primo trattino le parole: “privilegiando i siti di proprietà comunale in quanto non destinati alla permanenza stabile di persone nonché dotati di una fascia di rispetto di inedificabilità”;

- alla lettera a) le parole: “le installazioni di nuove antenne ricetrasmittenti per erogazione del servizio pubblico di telefonia cellulare e qualsiasi altro sistema radioelettrico potranno avvenire solo ed esclusivamente nelle aree individuate nell'allegato “piano localizzativo dei sistemi ed impianti radioelettrici”, già di proprietà comunale o da acquisire al patrimonio immobiliare disponibile dell'Ente e in tutte le aree di cui al successivo punto b)”;

- alla lettera b) le parole: “Nel caso il concessionario del servizio dimostri che non esistano alternative alla realizzazione della rete o dell'impianto, le installazioni di nuove antenne ricetrasmittenti per erogazione del servizio pubblico di telefonia cellulare e qualsiasi altro sistema radioelettrico potranno avvenire utilizzando come tralicci di supporto i pali della pubblica amministrazione previo parere dell'Area Tecnica”;

2) dell'impugnata nota di diniego prot. n. 26804/15 del 13 ottobre 2015;

Q) che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con gli effetti indicati al punto P della motivazione.

Condanna il Comune di Ariccia al pagamento, in favore della ricorrente Soc. Wind Telecomunicazioni s.p.a., delle spese e degli onorari di giudizio nella misura pari a € 2000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Arzillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Pasanisi**

IL SEGRETARIO